

**Delibera del Commissario della Federazione sul Regolamento finanziario della Federazione
del Partito Democratico di Roma**

**ARTICOLO 1 - AUTONOMIA GESTIONALE E PATRIMONIALE DELLE CIRCOLI
TERRITORIALI E DI AMBIENTE**

1. I Circoli Territoriali e i Circoli di Ambiente appartenenti alla Federazione di Roma, si dotano ciascuno di un proprio codice fiscale e hanno autonomia amministrativa e patrimoniale. Ciascun Circolo Territoriale e di Ambiente elegge un proprio Tesoriere che ne assume la rappresentanza legale e che risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da esso posti in essere.

ARTICOLO 2 - TESORIERE FEDERALE

1. Il Tesoriere federale ha la rappresentanza legale della Federazione e i poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede a comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi alla Federazione, quali, a titolo esemplificativo: apertura del codice fiscale, modifica della rappresentanza legale, della sede, *etc.*. Il Tesoriere federale, inoltre, rappresenta in giudizio la Federazione ed è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative della stessa, nonché della gestione del personale dipendente.

ARTICOLO 3 - DOVERI DEGLI ISCRITTI E TESSERA DI ISCRIZIONE

1. Gli iscritti hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività del Partito Democratico della Città di Roma con una quota annuale di iscrizione.
1. La Direzione regionale, su proposta del Tesoriere, stabilisce l'entità minima della quota annuale di iscrizione e la sua ripartizione tra le diverse articolazioni del Partito. Eventuali quote aggiuntive rispetto a quella stabilita a livello nazionale non pregiudicano i diritti dell'iscritto.
2. La quota minima di iscrizione annuale al Partito non può essere inferiore a 15 euro. La quota minima del tesseramento da versare da parte dei Circoli alla Federazione non può essere inferiore a 15 euro per ciascun iscritto.

ARTICOLO 4 - DOVERI AGGIUNTIVI DI CONTRIBUZIONE DEGLI ELETTI AL PARLAMENTO NAZIONALE ED EUROPEO E NEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Gli eletti al Parlamento nazionale ed europeo, nonché i Consiglieri regionali e i componenti della Giunta Regionale del Lazio, iscritti al Partito Democratico ed eletti nelle circoscrizioni afferenti il territorio della Città di Roma, versano alla Federazione un quota di contribuzione calcolata sull'indennità percepita per la carica. L'entità di tale quota, ulteriore e separata da quella dovuta dai medesimi soggetti alla Direzione nazionale e all'Unione regionale del Lazio, è definita con deliberazione della Segreteria su proposta del Tesoriere federale.

ARTICOLO 5 - DOVERI AGGIUNTIVI DI CONTRIBUZIONE DEGLI ELETTI E DEI COMPONENTI DI ORGANI ESECUTIVI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI TERRITORIALI DI GOVERNO

1. In base alle disposizioni di cui all'Articolo 22, comma 2, dello Statuto Nazionale del PD e all'Articolo 30 dello Statuto dell'Unione Regionale del PD Lazio, gli eletti nei Consigli Municipali, nell'Assemblea Capitolina, il Sindaco di Roma, i Presidenti di Municipio e gli Assessori Municipali e Comunali iscritti al Partito Democratico, sono tenuti a contribuire al finanziamento del Partito Democratico della Città di Roma, anche qualora il reddito derivante dallo svolgimento delle cariche qui individuate sia esclusivo.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare mensilmente almeno il 7% delle indennità a qualunque titolo percepite per la carica al lordo degli oneri fiscali e contributivi. Dalla base imponibile per il computo dei contributi dovuti al Partito sono esclusi i soli rimborsi spese.
3. I Consiglieri Municipali, i componenti delle Giunte Municipali e i Presidenti dei Municipi versano le proprie quote di contribuzione al Circolo Territoriale di competenza.
4. Gli eletti nell'Assemblea capitolina, i componenti della Giunta comunale e il Sindaco di Roma versano le loro quote di contribuzione alla Federazione.

ARTICOLO 6 - ENTRATE DELLA FEDERAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA CITTÀ DI ROMA

1. La Federazione sostiene le proprie attività tramite le quote associative degli iscritti e le risorse provenienti da altre attività e iniziative di autofinanziamento. Le entrate della Federazione sono costituite, in particolare:
 - a) da una percentuale delle quote associative annuali versate dagli iscritti. La quota parte di spettanza della Federazione non può essere inferiore a 15 euro per ciascun iscritto;
 - b) dalle erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche;
 - c) da attività e campagne di autofinanziamento, anche in riferimento all'organizzazione e alla realizzazione di iniziative, attività e progetti specifici, da manifestazioni e dalle feste di partito;
 - d) dai contributi dei soggetti di cui all'Articolo 4;
 - e) dai contributi dei consiglieri eletti membri dell'Assemblea Capitolina e dei componenti della Giunta Capitolina, ai sensi dell'Articolo 5;
 - f) dagli altri eventuali trasferimenti o contributi dei livelli regionale e nazionale del Partito Democratico, anche in relazione a norme di legge in materia di finanziamento dei partiti politici;
 - g) da lasciti, legati e altre liberalità.

ARTICOLO 7 - ENTRATE DEI CIRCOLI

1. I Circoli Territoriali e i Circoli di Ambiente sostengono le proprie attività e le spese derivanti dagli oneri per il mantenimento e la locazione delle sedi attraverso entrate proprie. I Circoli Territoriali e di Ambiente sono intestatari dei contratti di locazione delle sedi e dei contratti relativi alle utenze di propria competenza e provvedono a sostenerne i costi.
2. Le entrate dei Circoli Territoriali sono costituite:
 - a. dalla percentuale di spettanza delle quote associative annuali;
 - b. dai contributi versati dagli eletti e dai componenti di organismi esecutivi istituzionali ai sensi dell'Articolo 5;
 - c. dalle risorse provenienti da proprie iniziative, attività e campagne di autofinanziamento, manifestazioni e feste di partito;
 - d. da altri eventuali trasferimenti o contributi di altre articolazioni del Partito Democratico;

- e. da lasciti, legati e altre liberalità.
3. Le entrate dei Circoli di Ambiente sono costituite:
- a. dalla percentuale di spettanza delle quote associative annuali;
 - b. dalle risorse provenienti da proprie iniziative, attività e campagne di autofinanziamento.

ARTICOLO 8 - GESTIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA DEI CIRCOLI TERRITORIALI E DI AMBIENTE

1. I Tesorieri dei Circoli Territoriali e dei Circoli di Ambiente curano la gestione delle risorse e la corretta tenuta della contabilità delle strutture di propria competenza, assicurandone la trasparenza e il rispetto delle norme di legge in materia. Essi, in particolare:
- a) redigono il rendiconto delle entrate e delle uscite relative al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate e le uscite riportate nel rendiconto annuale devono essere regolarmente documentate nel rispetto delle norme di legge in materia;
 - b) curano la tenuta e la conservazione della documentazione relativa alle obbligazioni contratte nei confronti di terzi, anche in relazione al godimento di beni e alla prestazione di servizi;
 - c) curano la raccolta delle risorse provenienti dal tesseramento annuale e versano alla Tesoreria federale le quote di spettanza di quest'ultima;
 - d) curano la raccolta delle risorse provenienti dai contributi degli eletti e dei componenti degli organi esecutivi istituzionali ai sensi dell'Articolo 5;
 - e) curano la tenuta dei conti correnti bancari e/o postali dei Circoli.
2. I rendiconti consuntivi dei Circoli Territoriali e di Ambiente sono approvati entro il 30 marzo di ogni anno dai rispettivi Direttivi.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI BANCARI E POSTALI E MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE

1. Ogni contratto bancario e postale deve essere intestato al Circolo del Partito Democratico della Città di Roma dal quale e nel cui interesse è stato stipulato.
2. Gli incassi e i pagamenti effettuati dal Tesoriere federale e dai Tesorieri dei Circoli del Partito cittadino devono avvenire principalmente tramite bonifici e assegni bancari

non trasferibili o circolari, ovvero attraverso altri strumenti di pagamento tracciabili, nel rispetto delle norme di legge in materia.

ARTICOLO 10 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA FEDERAZIONE DEL PD DI ROMA

1. Il Tesoriere federale provvede, entro il 31 maggio di ogni anno, alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico della Federazione, corredati da una relazione sulla gestione, che costituiscono, in conformità con le norme di legge, il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione della Direzione federale entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Tesoriere federale elabora il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione della Direzione federale entro il successivo 30 novembre. Il bilancio di previsione è redatto per centri di spesa, individuati dal Tesoriere federale, ai quali sono assegnate le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri di funzionamento e per la realizzazione delle attività della Federazione. L'assegnazione delle risorse a ciascun centro di spesa assicura e rispetta gli equilibri finanziari. Ciascuna spesa non preventivata dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del Tesoriere federale.

3. I bilanci sono pubblicati nel sito web della Federazione entro una settimana dalla loro approvazione da parte della Direzione federale.

ARTICOLO 11 - COMITATO DEI TESORIERI DELLA CITTÀ DI ROMA

1. È istituito il Comitato dei Tesorieri cittadini, composto dal Tesoriere federale, che lo presiede, e dai Tesorieri dei Circoli Territoriali e di Ambiente.

2. Il Comitato dei Tesorieri formula proposte sulla gestione economico-finanziaria del Partito cittadino ed è convocato dal Tesoriere federale, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. In virtù del pronunciamento della Commissione Nazionale di Garanzia del 25/09/2015, che determina lo scioglimento degli organismi assembleari della Federazione di Roma del PD, la presente Delibera sostituisce tutte le precedenti

decisioni degli organismi assembleari della Federazione romana sulle materie oggetto della Delibera stessa, nonché la Delibera del 27/09/2015.